

In merito alla qualificazione del contributo di autonoma sistemazione ai fini fiscali, si rende noto come l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con la circolare n. 11 del 21 maggio 2014, adottata con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito il territorio dell'Emilia-Romagna, abbia ritenuto che "in base ai principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, devono essere assoggettate a tassazione le prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR. Sulla base di tale considerazione, si ritiene che il CAS, non essendo inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non sia imponibile ai fini IRPEF"